

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 944}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARTOCCI, CASTIGLIONE, LENOCI, MORO DINO, ACHILLI

Presentata il 16 dicembre 1976

Composizione del corpo accademico delle università

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a correggere una delle più gravi contraddizioni del sistema previsto dalle « misure urgenti » per la composizione degli organi di governo universitari. Era infatti disposto dalla normativa precedente che il Consiglio di ogni facoltà fosse costituito dai soli professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà stessa, e coerentemente il corpo accademico si componeva dei professori di ruolo e fuori ruolo di tutte le facoltà; le « misure urgenti » hanno allargato notevolmente la partecipazione ai Consigli delle facoltà, ma hanno ommesso ogni riferimento al corpo accademico, la cui composizione è rimasta pertanto quella precedente. Ciò appare negativo non solo perché trascura le legittime richieste di ampia partecipazione a questo organismo che, oltre a poter dibattere i problemi universitari, provvede alla elezione del rettore, ma anche perché l'incoerenza tra le varie norme può creare situazioni paradossali: un rettore che segue indicazioni più rispondenti alla volontà globale del mondo universitario, quali possono essere espresse dagli organi maggiormente rappresentativi, rischia di avere la sfiducia del suo più ristretto elettorato. Non mancano esempi di situa-

zioni di singole università in cui questi contrasti stanno manifestandosi; ed è significativo il fatto che la conferenza dei rettori delle università italiane abbia esplicitamente richiesto, con un suo documento in data 31 marzo 1976, l'allargamento della base elettorale « con adeguati e tempestivi provvedimenti legislativi atti ad assicurare una ampia rappresentatività democratica ».

Le modalità per la costituzione del corpo accademico vengono indicate nella presente proposta di legge nel modo che è apparso il più semplice, oltre che il più aderente alla ricordata prassi di corrispondenza tra Consigli di facoltà e corpo accademico; è apparso per altro indispensabile l'inserimento del personale non docente, assente nei consigli delle facoltà ma giustamente già rappresentato nel Consiglio di amministrazione dell'università.

Nel ribadire il carattere di intervento di emergenza che vogliamo attribuire al presente provvedimento, ci sembra opportuno rilevare che la sollecita approvazione potrebbe mostrare alle forze democratiche dell'università come la VII legislatura intenda affrontare i problemi universitari con ferma volontà di rinnovamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, il corpo accademico delle università e degli Istituti di istruzione universitaria è composto:

a) da quanti, ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, fanno parte dei consigli di facoltà;

b) dagli studenti di cui al terzo comma del medesimo articolo;

c) da rappresentanti eletti dal personale non docente.

Il numero dei membri di cui al punto c) del comma precedente è uguale alla somma dei numeri massimi di studenti eleggibili nelle varie facoltà. L'elezione dei rappresentanti avviene ogni 3 anni, secondo le norme previste per le altre votazioni di cui al citato articolo 9.

I Rettori eletti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme decadono con il termine dell'anno accademico 1976/77.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.